

UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA

GERGS

Gruppo Emilia-Romagna Giornalisti Sportivi

La Segreteria

Associazione della Stampa Emilia-Romagna

USSA

Unione Stampa Sportiva Italiana

Gruppo Emilia-Romagna Giornalisti Sportivi

Statuto del Gergs

(modificato dall'assemblea straordinaria di Bologna del 23 novembre 2015)

Costituzione e scopi

Articolo 1

E' costituito dal 10 marzo 1950 con statuto approvato il 24 aprile 1950 il Gruppo Emilia-Romagna Giornalisti Sportivi nell'ambito dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi), gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi). Il Gergs opera nel rispetto dello Statuto dell'Ussi in base alle indicazioni dell'art. 4 dello Statuto stesso e dell'art. 7 dello Statuto Aser. La denominazione abbreviata del gruppo di specialità è “Gergs Ermanno Mioli”.

Articolo 2

Il Gruppo Emilia-Romagna Giornalisti Sportivi esplica la propria azione nell'ambito dell'Associazione della Stampa Emilia-Romagna ed è composto da giornalisti professionali e giornalisti collaboratori iscritti alla stessa secondo i requisiti richiesti.

Articolo 3

Il Gergs è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di sesso o di razza ed ha lo scopo di riunire i giornalisti che diano una prevalente prestazione professionale nello specifico settore del giornalismo sportivo, promuovendo, disciplinando e garantendo la coesione e la solidarietà dei suoi aderenti,

sia in sede professionale che sindacale.

Il Gergs promuove l'aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti e il loro arricchimento culturale.

Il Gergs si impegna a sostenere attivamente le iniziative della Fnsi e dell'Aser a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche a mezzo della corretta applicazione dei contratti nazionali giornalistici firmati dalla Fnsi.

Il Gergs si prefigge, infine, l'obiettivo di promuovere e sostenere ogni iniziativa che si ritenga indispensabile per portare avanti un processo di potenziamento dello sport in tutte le sue componenti, con riferimento ad una moderna concezione dello stesso, quale strumento di sviluppo e di emancipazione sociale.

Articolo 4

Il Gruppo è regolarmente costituito con l'adesione e la presenza di almeno quindici iscritti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8 del presente Statuto, dei quali almeno dieci giornalisti professionali. Per una più appropriata azione di rappresentatività, il gruppo può organizzarsi in sezioni provinciali o inter-provinciali distaccate, su richiesta o presenza di dieci iscritti, dei quali almeno sette professionali.

Articolo 5

Le sezioni sono rette da un presidente assistito da un segretario e da uno o più consiglieri, fino ad un massimo di cinque (nel caso di sezioni con più di 25 iscritti), che rimangono in carica per quattro anni. L'assemblea di sezione procede a fissare anzitutto il numero dei consiglieri, quindi elegge con un'unica votazione il presidente (professionale) il segretario e i consiglieri. Le decisioni sono valide a maggioranza semplice.

Le assemblee sezionali, sono convocate almeno una volta l'anno e con comunicazione diretta ai soci, indicando l'ordine del giorno, il luogo della riunione nonché gli orari della prima e della seconda convocazione.

In presenza di gravi e accertate irregolarità di gestione e/o di funzionamento, o di mancata osservanza delle norme del presente statuto, il consiglio direttivo del Gergs potrà deliberare il commissariamento di singole sezioni nominando un commissario. Il commissario così nominato, provvede, entro 90 giorni, ad indire l'assemblea elettiva per la ricostituzione di tutti gli organi rappresentativi della sezione interessata. In caso di comprovata impossibilità a rispettare questi termini per indire l'assemblea elettiva, il consiglio direttivo provvederà a prolungare il periodo di commissariamento.

Articolo 6

I giornalisti stranieri che vivono anche temporaneamente in Emilia-Romagna per motivi di lavoro possono iscriversi al Gergs, purché esista la competenza territoriale secondo il regolamento del Consiglio direttivo dell'Ussi.

Articolo 7

Il Gruppo, nell'ambito regionale, pur tenuto a coordinarsi con l'obiettivo, fra gli altri, della massima correttezza e trasparenza del bilancio, è funzionalmente,

organizzativamente ed amministrativamente autonomo. Opera comunque in modo da non violare statuti e regolamenti dell'Ussi, della Fnsi e dell'Aser, agendo nel pieno rispetto delle rispettive delibere.

Articolo 8

Possono essere associati al Gruppo esclusivamente i giornalisti professionali e i giornalisti collaboratori regolarmente iscritti ai rispettivi elenchi della Fnsi attraverso l'Aser e che esercitano continuativamente l'attività di giornalista sportivo.

Il vaglio dei titoli per l'iscrizione al Gruppo è demandato ad una Commissione di verifica nominata dal Consiglio direttivo nella sua sessione ordinaria e composta dal Segretario del Gruppo, da un socio professionale e da un socio collaboratore che abbiano almeno quattro anni di iscrizione al Gergs e siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Le domande dovranno indicare l'ordine dei giornalisti e l'associazione regionale di stampa di appartenenza. E' facoltà della Commissione di verifica richiedere all'interessato certificazioni del direttore e documentazione amministrativa della testata, comprovanti la specifica attività giornalistica in campo sportivo.

Articolo 9

Ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari. Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun socio è tenuto a dare attuazione alle deliberazioni e alle decisioni degli organi associativi, adottate nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, oltre che ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le disposizioni sociali.

Ogni socio è tenuto ad osservare lo statuto ed eventualmente il regolamento, ove ci fosse, del Gergs così come approvati.

Gli Organi

Articolo 10

Sono organi del Gergs:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) l'Esecutivo;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 11

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo ed è convocata:

- a) in via ordinaria almeno una volta l'anno dal presidente del gruppo o da un terzo del Consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio;
- b) in via straordinaria quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno oppure quando almeno un terzo dei soci in regola con le quote – la metà dei quali professionali – ne faccia richiesta al consiglio direttivo, indicando gli argomenti da trattare.
- c) ogni quattro anni dal presidente per il rinnovo delle cariche entro il mese di aprile dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi.

Per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale e per quella di rinnovo delle cariche occorre un preavviso di almeno quindici giorni, con comunicazione diretta ai soci, indicando l'ordine del giorno, il luogo della riunione nonché gli orari della prima e della seconda convocazione.

Nel caso specifico dell'assemblea per il rinnovo delle cariche, come primo atto, i soci eleggono un presidente e tre scrutatori. Il segretario del Gergs svolge la funzione di segretario dell'assemblea e redige il verbale della stessa.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata in ogni caso con almeno quindici giorni di preavviso tramite comunicazione diretta ai soci.

L'assemblea straordinaria richiesta dai soci deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di richiesta.

Tutte le assemblee devono essere comunicate per convocazione diretta ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno, o via posta elettronica con richiesta di avviso di ricevimento (e-mail) o via posta elettronica certificata (PEC).

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati con presenza fisica la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, ad almeno due ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea per il rinnovo delle cariche elegge a scrutinio segreto, con votazioni separate, il presidente e il consiglio direttivo.

Nella votazione di persona al seggio, è consentita una sola delega per socio.

Oltre al voto di persona al seggio, il socio può esprimere la sua volontà elettorale attraverso il cosiddetto voto elettronico, ove sia stato adeguatamente organizzato e regolamentato secondo le normative di legge vigenti. In questo caso specifico, non è consentita la delega al voto.

Può essere eletto presidente il socio professionale iscritto da almeno quattro anni. Possono essere candidati per il consiglio direttivo i soci iscritti da almeno due anni. Possono ricoprire le cariche di vice presidente, tesoriere e segretario i consiglieri soci da almeno tre anni.

Non possono fare parte dell'Esecutivo i soci che rivestono cariche in altri gruppi di specializzazione riconosciuti dall'Aser e dalla Fnsi.

In riferimento alle elezioni del presidente, dei membri del consiglio direttivo e del

collegio dei revisori dei conti, risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il presidente viene eletto da tutti gli iscritti, professionali e collaboratori, con apposita scheda e votazione a maggioranza semplice dei votanti.

Per i componenti del consiglio direttivo, ogni categoria di soci elegge i propri rappresentanti. Il consiglio direttivo è composto da almeno nove membri (sette professionali, compreso il presidente, e due collaboratori). Il numero dei consiglieri collaboratori è sempre pari a un terzo dei componenti il direttivo.

Per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo, ogni socio può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze non superiore ai 3/4 (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere, esclusivamente nella categoria di appartenenza.

In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano per iscrizione al Gergs, quindi quello più anziano per iscrizione all'Aser, poi quello più anziano per iscrizione all'Ussi, quindi quello più anziano per iscrizione all'Ordine e, infine, quello più anziano per età.

Le due categorie di soci, professionali e collaboratori, votano con schede diverse i rispettivi candidati per il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Le schede per i professionali e quelle per i collaboratori, di diverso colore, sono separate. I soci professionali eleggono almeno sette soci a membri del consiglio direttivo e due soci a membri del collegio dei revisori dei conti. I soci collaboratori eleggono almeno due soci a membri del consiglio direttivo e un socio a membro del collegio dei revisori dei conti. Risultano eletti i soci che hanno avuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 12

Il **Presidente** rappresenta il consiglio regionale legalmente nelle sedi e nelle giurisdizioni consentite al Gergs, compatibilmente cioè con la superiore autorità e rappresentatività dell'Aser e nell'ambito operativo territoriale. E' l'esecutore delle deliberazioni del consiglio direttivo, che convoca almeno quattro volte l'anno e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Se non si provvede con la periodicità predetta o sollecitamente dopo averne ricevuto richiesta, uno dei vice presidenti può a lui sostituirsi e convocare in sua vece il consiglio direttivo.

Il presidente o chi per esso fissa l'ordine del giorno dei lavori consiliari ed è tenuto ad inserirvi argomenti indicati anche da un solo consigliere con richiesta motivata e fatta pervenire almeno otto giorni prima della riunione. Il presidente designa, fra i vice presidenti professionali, quello che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento.

Il presidente fa osservare lo statuto e controlla il buon andamento del Gergs.

Speciali compiti possono essere delegati dal presidente ad uno o più membri del consiglio direttivo o a commissioni nominate dallo stesso.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere eletto al massimo, per due mandati consecutivi. Ove uno o più mandati non abbiano superato la metà più un giorno della durata del quadriennio, non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento del limite massimo dei mandati previsti per la carica in oggetto. Nel caso in cui, per

impedimento, dimissioni o per altro motivo venga a mancare il presidente, il consiglio direttivo e i vice presidenti, convocano, entro tre mesi, l'assemblea straordinaria per eleggere un nuovo presidente. Il mandato del nuovo presidente, anche se l'elezione avviene in data diversa da quella del consiglio direttivo, cessa con lo scadere dello stesso consiglio direttivo.

In attesa dell'assemblea straordinaria elettiva, la guida del consiglio direttivo e la responsabilità di gestione, è affidata al vice presidente vicario da designare all'atto dell'elezione tra i vice presidenti professionali.

Articolo 13

Il **Consiglio direttivo** è costituito dal presidente e dai consiglieri professionali e collaboratori eletti. Tra questi vengono scelti i vice presidenti (2 professionali, 1 collaboratore), il segretario e il tesoriere. Fanno parte di diritto, con parere consultivo, il rappresentante dell'Aser, i consiglieri dell'Ussi di espressione dell'Emilia-Romagna e i presidenti onorari del Gergs.

Il consiglio direttivo opera nell'ambito delle direttive assembleari per il raggiungimento degli scopi istituzionali e funzionali del Gergs, approva i bilanci di previsione e i consuntivi di esercizio.

Il Direttivo uscente stabilisce il numero dei membri del Direttivo entrante.

Il presidente indice le riunioni del consiglio direttivo con almeno quindici giorni di preavviso, salvo casi di urgenza, attraverso convocazioni dirette. Il consiglio direttivo è regolarmente operativo con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti e delibera validamente sempre a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci, diventa determinante.

Non è consentita la delega del voto.

Il presidente può ammettere ai lavori del consiglio direttivo giornalisti estranei allo stesso consiglio per la consultazione e per la trattazione di specifici argomenti e per il tempo limitato alla trattazione degli argomenti medesimi.

In caso di assenza non giustificata di un consigliere per tre riunioni consecutive, e sei nel corso dell'intero mandato, il consiglio direttivo procede alla discussione del caso ed eventualmente alla sua sostituzione col primo dei non eletti.

Il consiglio direttivo deve ritenersi decaduto (e con esso anche tutti i vice presidenti), con conseguente necessaria convocazione dell'assemblea straordinaria elettiva se, per qualsiasi ragione o vicenda, vengano a mancare la metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il presidente del Gergs rimane in carica e avrà l'obbligo di convocare, entro tre mesi, l'assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo degli stessi.

Articolo 14

Il consiglio direttivo nomina, nel proprio ambito, suoi rappresentanti con funzioni di collegamento con eventuali organi professionali, enti governativi e sportivi.

Articolo 15

L'**Esecutivo** è composto dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario e dal tesoriere. L'esecutivo può essere riunito in qualunque momento dal presidente per discutere le questioni inerenti l'attività del gruppo. In caso di particolare e comprovata urgenza, l'esecutivo esercita i poteri deliberanti che sono propri del consiglio direttivo riferendone a quest'ultimo nella prima seduta consiliare utile per la necessaria ratifica.

L'esecutivo predispone, su proposta del tesoriere, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre, entro il 28 febbraio di ogni anno, al consiglio direttivo e successivamente, entro il mese di aprile, solo quello consuntivo, al collegio dei revisori dei conti. Entro il 31 maggio di ogni anno si dovrà organizzare un'assemblea per sottoporre all'approvazione di tutti i soci il bilancio.

Qualora l'assemblea dei soci non approvasse il bilancio consuntivo, anche con la sola semplice maggioranza dei voti contraria, si avrà la decadenza immediata dell'intero consiglio direttivo e del presidente del Gergs, cui sarà demandata l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche da farsi entro trenta giorni.

Articolo 16

Il **Tesoriere** è responsabile dei servizi di cassa e di contabilità, vigila sulla regolarità delle riscossioni delle quote sociali secondo le deliberazioni e le direttive del consiglio direttivo. Prepara l'inventario e i bilanci annuali assieme agli altri componenti dell'esecutivo che, dopo l'esame dello stesso consiglio direttivo e dei revisori dei conti, devono essere a disposizione dei soci almeno una settimana prima dell'assemblea di bilancio.

Il tesoriere, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea annuale di bilancio dei soci del gruppo, invia all'Aser il documento approvato.

Il tesoriere, inoltre, firma, congiuntamente col presidente, tutti gli atti e i documenti finanziari, amministrativi e contabili del gruppo.

Articolo 17

Il **Collegio dei revisori dei conti** è eletto a maggioranza semplice dai soci ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio dei revisori dei conti non possono ricoprire la stessa carica presso l'Aser o in altro gruppo di specializzazione.

Il collegio dei revisori dei conti partecipa di diritto, ma senza facoltà di voto, alle sedute del consiglio direttivo dove, peraltro, ha la facoltà di fare iscrivere a verbale proprie dichiarazioni sugli argomenti in corso di deliberazione. I revisori vigilano sulla regolare tenuta dell'amministrazione e della contabilità del gruppo, oltre che sull'osservanza degli adempimenti eventualmente disposti da norme di legge in materia.

Il presidente dei revisori viene eletto nella prima seduta di insediamento del collegio a maggioranza semplice tra i due componenti professionali. Il presidente dei revisori presenta all'assemblea di bilancio una sua relazione sull'andamento della gestione.

Il collegio dei revisori verifica il resoconto consuntivo predisposto dall'esecutivo e redige la relazione accompagnatoria.

Articolo 18

Il **Segretario** è nominato dai membri del consiglio direttivo nella prima seduta di insediamento. In particolare, tiene aggiornati i due elenchi separati dei soci professionali e dei soci collaboratori. Invia le comunicazioni delle convocazioni delle assemblee ordinarie, straordinarie, dei vari direttivi del consiglio e dell'esecutivo. Redige e invia ai membri del Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti i verbali delle varie sedute, tra cui anche quelle dello stesso consiglio direttivo, che sottoscrive assieme al Presidente e ha cura dell'archivio.

Articolo 19

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote annuali dei soci;
- b) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Gergs;
- c) dai contributi degli iscritti e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
- d) da ogni altra entrata che serva a incrementare il fondo stesso.

La ripartizione dei fondi del gruppo fra le sezioni dipendenti è di competenza del consiglio direttivo che deve, comunque, riservare alle singole sezioni una parte delle quote annuali dei soci ad esse appartenenti.

Articolo 20

I bilanci consuntivi e preventivi redatti negli anni successivi di ciascuna assemblea regionale, devono restare depositati presso la sede del Gergs nei 15 giorni che precedono la data della nuova assemblea regionale di bilancio. Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre disponibilità, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita del Gergs, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 21

Per qualsiasi controversia, gli iscritti al Gergs, si rimettono in primo grado al collegio dei probiviri dell'Aser ed in secondo grado al collegio nazionale dei probiviri della Fnsi.

Articolo 22

La sede istituzionale del Gergs è presso la sede di Aser, tuttavia il consiglio direttivo, su indicazione del presidente, può stabilire, di volta in volta, una sede operativa diversa del gruppo, anche se, comunque, nell'ambito della città metropolitana

di Bologna, in modo da salvaguardare le ovvie esigenze di natura funzionale e indicando anche la sede fiscale del gruppo.

Articolo 23

Le **cariche** sono rinnovabili e hanno durata quadriennale. Non danno diritto a compenso di sorta, a nessun titolo, ma soltanto al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute da un eletto nell'esecuzione di uno specifico mandato affidatogli dall'assemblea o dal consiglio direttivo.

Qualora un consigliere collaboratore, nel corso del suo mandato, diventi professionale, decadrà immediatamente dal suo incarico e verrà sostituito dal primo dei non eletti fra gli stessi collaboratori.

Il presidente può restare in carica al massimo per due mandati consecutivi, con le specifiche di cui all'art.12.

Possono concorrere alle cariche elettive del Gergs, tutti i soci che provino di essere cittadini italiani e maggiorenni e non abbiano riportato condanne penali definitive, per reati non colposi, a pene detentive con durata superiore ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

La presenza di una causa di esclusione dall'eleggibilità, accertata o avvertasi successivamente all'elezione, comporta l'immediata decadenza della carica.

Articolo 24

Il consiglio direttivo stabilisce ogni anno la quota associativa che deve essere corrisposta dall'iscritto entro il 30 marzo, previa anticipata comunicazione diretta ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure via posta ordinaria, o via posta elettronica con richiesta di avviso di ricevimento (e-mail) o via posta elettronica certificata (PEC).

Il socio in arretrato di due anni col pagamento delle quote sociali viene sottoposto alla valutazione del consiglio direttivo che ne dovrà decidere o meno la cancellazione dall'elenco dei soci.

Articolo 25

La commissione verifica poteri è costituita da tre soci all'interno della commissione elettorale sotto la responsabilità del presidente della suddetta commissione, all'atto dell'insediamento, e provvederà ad eleggere a maggioranza semplice il presidente ed eventualmente un segretario.

Articolo 26

L'iscritto decade da socio per uno dei seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) morte;
- c) sopravvenuta assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, 3, 7, 9 e 11;
- d) morosità;
- e) radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito di gravi violazioni dell'ordinamento sociale e per quanto stabilito dall'articolo 23;
- f) trasferimento ad altro gruppo regionale di specialità dell'Ussi;
- g) cancellazione dall'Aser;
- h) cancellazione dall'Ordine dei giornalisti;
- i) espulsione.

Qualora un socio dia formalmente le dimissioni, queste devono essere prese in esame entro trenta giorni dal consiglio direttivo del Gergs. Se il socio fa parte del consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede immediatamente alla sostituzione del componente dimissionario col primo dei non eletti.

Articolo 27

Il Gergs si dà il proprio statuto formulato in termini compatibili con quello dell'Aser, della Fnsi e dell'Ussi. Il presente statuto può essere modificato soltanto da un'assemblea straordinaria appositamente convocata. Le modifiche, per essere valide, dovranno avere ottenuto una maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Articolo 28

Lo scioglimento del Gergs può essere richiesto da un quinto dei soci ed è approvato se votato da due terzi dei soci professionali consultati a mezzo assemblea. Con lo scioglimento dell'associazione, si procede alla sua liquidazione per opera di una commissione di tre membri nominata dall'assemblea ed alla quale saranno affidati pieni poteri.

Le attività risultanti dalla liquidazione saranno destinate all'Aser.

Articolo 29

Per quanto non disposto dal presente Statuto, operano lo Statuto e il Regolamento dell'Aser, quello della Fnsi, dell'Ussi e le norme di legge vigenti in materia. Il consiglio direttivo del Gergs può compilare un regolamento operativo.

